

Decisione 1999/21/Ce (Programma Synergy - Testo vigente)

N.d.R.: il testo è coordinato con le modifiche apportate dal regolamento 807/2003/Ce.

Tutte le modifiche di carattere aggiuntivo sono evidenziate in **neretto**; le soppressioni sono evidenziate con ~~barra~~ sulle singole parti del testo.

Decisione 1999/21/Ce

(GUCE 13 aprile 1999 n. L 007)

Decisione del Consiglio del 14 dicembre 1998 che adotta un programma quadro pluriennale di azioni nel settore dell'energia (1998-2002) e misure connesse

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

visto il parere del Comitato delle regioni (4),

(1) considerando che la Commissione ha comunicato al Consiglio le sue opinioni sul futuro della politica energetica nella Comunità con il Libro bianco "Una politica energetica per l'Unione europea", del 13 dicembre 1995; che l'8 luglio 1996 il Consiglio ha adottato una risoluzione su tale Libro bianco (5);

(2) considerando che l'energia costituisce un fattore di importanza vitale per lo sviluppo economico e sociale della Comunità;

(3) considerando che il grado di dipendenza energetica della Comunità dai fornitori esterni è destinato ad aumentare considerevolmente nei prossimi anni;

(4) considerando che il livello dei costi energetici ha un'influenza sostanziale sulla competitività delle imprese europee;

(5) considerando che è necessario, per la qualità di vita dei cittadini, garantire che lo sviluppo della produzione di energia e del suo consumo sia compatibile con gli obiettivi di protezione dell'ambiente;

(6) considerando che in vista delle sfide strategiche cui è confrontata la Comunità, gli obiettivi di azioni nel settore energetico dovrebbero in particolare concentrarsi sulla sicurezza dell'approvvigionamento, la competitività e la protezione dell'ambiente;

(7) considerando che la realizzazione equilibrata di questi obiettivi implica che sia prestata un'attenzione particolare alla trasparenza, alla coerenza e al coordinamento dell'insieme delle azioni energetiche intraprese

a livello comunitario;

(8) considerando che al momento dell'adozione del regolamento (Ce) n. 701/97, del 14 aprile 1997, recante adozione di un programma destinato a promuovere la cooperazione internazionale nel settore energetico "Programma Synergy" (6), il Consiglio ha ritenuto utile la presentazione da parte della Commissione di una comunicazione su tutti i programmi comunitari aventi una componente energetica, eventualmente seguita da una proposta sull'istituzione di un programma quadro per l'energia;

(9) considerando che la Commissione ha presentato una comunicazione intitolata "Panoramica della politica e delle azioni energetiche" da cui risulta in particolare che le azioni che la Comunità svolge sono numerose ma disperse, o tra i diversi programmi in materia di politica energetica, o tra le varie politiche comunitarie;

(10) considerando che occorre garantire la gestione, la complementarità e l'utilizzazione ottimale delle risorse di bilancio;

(11) considerando che soltanto un approccio effettivamente integrato e coordinato alle azioni comunitarie nel settore energetico consentirà lo sviluppo di una politica dell'energia coerente e efficace che tenga debitamente conto di tutti gli elementi dei problemi da risolvere;

(12) considerando che questa politica coerente ed efficace deve sussistere sia nell'ambito della politica dell'energia come tale che tra le componenti energetiche presenti in altre politiche comunitarie;

(13) considerando che a tal fine bisogna definire e stabilire un programma quadro pluriennale per le azioni intraprese a titolo della politica energetica nella Comunità;

(14) considerando che questo programma quadro dovrà essere attuato mediante programmi orizzontali e tematici;

(15) considerando che i programmi orizzontali coprono le analisi comuni e il controllo dei mercati nonché la cooperazione energetica internazionale;

(16) considerando che i programmi tematici riguardano la promozione delle fonti energetiche rinnovabili, la promozione dell'efficienza energetica, la promozione di un uso pulito ed efficiente dei combustibili solidi e di azioni nel settore nucleare, relative alla sicurezza del trasporto del materiale radioattivo nonché al controllo di sicurezza ed alla cooperazione industriale volta a promuovere determinati aspetti della sicurezza degli impianti nucleari nei paesi partecipanti attualmente al programma TACIS;

(17) considerando che, alla luce del contesto e delle strutture specifiche in cui si inseriscono le azioni energetiche svolte nel quadro delle reti transeuropee, le strutture e le modalità di attuazione di queste azioni dovrebbero essere mantenute nel quadro loro proprio;

(18) considerando che alla luce del contesto e delle strutture specifiche in cui si svolgono le azioni energetiche di RST, le strutture e le modalità di attuazione di queste azioni resteranno conformi alle modalità e procedure del programma quadro di RST, ma che la cooperazione e il coordinamento con le altre strutture dovrebbero essere rafforzati;

(19) considerando che il principio di ricerca della massima coerenza implica l'istituzione di un comitato unico per l'insieme del programma quadro e delle azioni in esso contenute;

(20) considerando che il comitato aiuterà la Commissione a garantire la massima trasparenza e la diffusione delle informazioni tra tutte le istanze interessate; che una relazione sintetica sulle azioni energetiche svolte nel quadro delle diverse politiche comunitarie dovrebbe essere presentata a tale comitato per rafforzare la coerenza delle azioni stesse; che, alla luce della varietà e della complessità tecnica delle questioni da trattare, il comitato unico e la Commissione dovrebbero avvalersi per quanto necessario del contributo di adeguati esperti; che il comitato unico assicurerà che siano evitate sovrapposizioni delle iniziative tra i programmi del presente programma quadro nonché in relazione ad altri programmi comunitari;

(21) considerando che dovrebbero essere elaborate regolarmente, sulla base dei principali indicatori di politica energetica, relazioni sull'attuazione del presente programma quadro; che, senza pregiudizio della valutazione sistematica e regolare delle azioni, il presente programma quadro e i suoi programmi specifici dovrebbero a metà periodo essere oggetto di una valutazione a cura di esperti indipendenti;

(22) considerando che, fatto salvo il ruolo degli Stati membri e tenuto conto del principio di sussidiarietà e del principio di proporzionalità di cui all'articolo 3 B del trattato che istituisce la Comunità europea, gli obiettivi succitati in materia di politica energetica nonché la promozione e il coordinamento delle azioni nel

settore dell'energia attuate nell'ambito della politica energetica propriamente detta e nell'ambito di altre politiche comunitarie dovrebbero trovare pari applicazione a livello comunitario;

(23) considerando che i programmi specifici devono contenere disposizioni sulla partecipazione dei paesi terzi;

(24) considerando che un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995 (7) è incluso nella presente decisione per l'intera durata del programma, senza che ciò pregiudichi i poteri dell'autorità di bilancio quali sono definiti dai trattati; che si deve tener conto del fatto che una nuova prospettiva finanziaria sarà negoziata durante il periodo di validità del presente programma quadro; che, una volta stabilita la prossima prospettiva finanziaria, si potrebbe rivedere il finanziamento delle azioni realizzate nei settori prioritari della promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica;

(25) considerando che il trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, per l'adozione della presente decisione intesa a coordinare tutti gli aspetti della politica energetica, non prevedono altri poteri di azione oltre a quelli, rispettivamente, dell'articolo 235 e dell'articolo 203 di tali trattati; che i programmi specifici di attuazione del presente programma quadro saranno adottati ciascuno sull'opportuna base giuridica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Per il periodo 1998-2002 è adottato un programma quadro pluriennale di azioni comunitarie nel settore dell'energia, qui di seguito denominato il "programma quadro".

2. Il presente programma quadro contribuisce in primo luogo a perseguire in modo equilibrato i seguenti obiettivi prioritari di politica energetica:

- sicurezza dell'approvvigionamento di energia;
- competitività;
- protezione dell'ambiente.

3. Il presente programma quadro contribuisce a rafforzare la trasparenza, la coerenza e il coordinamento dell'insieme delle azioni e delle altre misure comunitarie nel settore dell'energia nonché a utilizzare efficacemente le risorse finanziarie, e favorisce anche una buona combinazione di tali misure con le azioni intraprese a titolo di altre politiche comunitarie.

È perseguita la complementarità con le pertinenti iniziative degli Stati membri e con le iniziative della Comunità svolte ad esempio nell'ambito della politica di ricerca o delle reti transeuropee.

Articolo 2

1. Il presente programma quadro è attuato mediante sei programmi specifici, di natura orizzontale o tematica, corrispondenti alle azioni seguenti:

- a) sviluppare, in cooperazione con gli Stati membri, un programma di controllo regolare dell'evoluzione dei mercati energetici e delle relative tendenze in modo che le decisioni relative all'energia possano essere prese sulla base di un'analisi condivisa;
- b) rafforzare, nell'ambito del presente programma quadro, la cooperazione internazionale nel settore dell'energia;
- c) promuovere le fonti energetiche rinnovabili;
- d) incoraggiare un'utilizzazione razionale ed efficiente delle risorse energetiche;
- e) promuovere l'utilizzazione di tecnologie compatibili con l'ambiente nel settore dei combustibili solidi;
- f) sviluppare attività nel settore nucleare in materia di trasporto sicuro di materiali radioattivi nonché di salvaguardie e cooperazione industriale, al fine di promuovere la sicurezza degli impianti nucleari nei paesi inclusi nel programma TACIS.

2. Ogni programma specifico, di una durata corrispondente al periodo di applicazione del presente programma quadro, stabilisce le sue modalità di realizzazione.

3. L'attuazione del presente programma quadro può dar luogo, nell'ambito della sua portata, a iniziative

comunitarie aggiuntive in conformità delle procedure dei trattati. Essa può anche sfociare in una cooperazione con paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del presente programma quadro è di 170 milioni di ecu, di cui 68 milioni di ecu per il periodo 1998-1999.

L'importo di riferimento finanziario per il periodo 2000-2002 è riveduto se l'importo di 102 milioni di ecu non è coerente con le prospettive finanziarie per tale periodo.

L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti annuali nel rispetto delle prospettive finanziarie.

Gli importi di riferimento finanziario sono inoltre fissati per ciascun programma specifico.

2. Le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni intraprese a titolo del presente programma quadro sono stabilite conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (8).

Articolo 4

1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione del presente programma quadro e dell'elaborazione dei progetti di linee direttrici applicabili alle azioni e misure da porre in atto a titolo dei suoi programmi specifici. Tali linee direttrici sono adottate conformemente al disposto del paragrafo 2.

La Commissione presenta annualmente al comitato di cui al paragrafo 2 una relazione di sintesi sulle azioni nel settore energetico intraprese nell'ambito delle diverse politiche comunitarie.

~~**2.** La Commissione è assistita, nella gestione del presente programma quadro, da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.~~

~~Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere in merito a tale progetto entro un termine che il Presidente può stabilire in relazione all'urgenza del problema. Il comitato si pronuncia alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per le decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.~~

~~La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia le misure non conformi al parere espresso dal comitato sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso: la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da esse decise di tre mesi al massimo a decorrere dalla comunicazione;~~

~~il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di cui sopra.~~

2. a) La Commissione è assistita, nella gestione del presente programma quadro, da un comitato.

b) Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/Ce. (*)

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/Ce è fissato a tre mesi.

c) Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 5

1. La Commissione esamina ogni anno lo stato di avanzamento del presente programma quadro e dei suoi programmi specifici. Essa valuta l'efficacia globale del presente programma quadro, il cui campo di applicazione è definito all'articolo 2, paragrafo 1, ivi compresi miglioramenti nel coordinamento fra azioni con componente energetica, e il suo contributo agli obiettivi nella politica comunitaria. Essa valuta altresì se gli obiettivi, le priorità e i mezzi finanziari rispondono sempre all'evoluzione della situazione. La Commissione fa rapporto al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati di tale valutazione e presenta eventualmente proposte per adeguare o completare il presente programma quadro e/o i suoi programmi specifici.

2. Nel terzo anno del periodo di applicazione del presente programma quadro, e comunque prima di presentare proposte sull'istituzione di un successivo programma quadro, la Commissione fa effettuare da

esperti indipendenti una valutazione esterna della realizzazione globale delle azioni comunitarie svolte a titolo del programma quadro. La Commissione comunica al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni le conclusioni della valutazione accompagnate dalle sue osservazioni. Prima di trasmettere dette conclusioni e osservazioni, la Commissione consulta il comitato di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

3. Gli esperti indipendenti di cui al paragrafo 2 devono essere debitamente qualificati e scelti dalla Commissione in modo equilibrato.

Articolo 6

Entro la fine dell'anno 2000, il Consiglio, conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, rivede il presente programma quadro per il rimanente periodo della sua durata sulla base di una comunicazione della Commissione che tiene conto delle priorità delle attività in materia di energia, ed in particolare dei programmi SAVE **(9)** e ALTENER **(10)**.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

(1) GU C 46 dell'11. 2. 1998, pag. 7.

(2) GU C 328 del 26. 10. 1998.

(3) GU C 214 del 10. 7. 1998, pag. 44.

(4) GU C 315 del 13. 10. 1998, pag. 1.

(5) GU C 224 dell'1. 8. 1996, pag. 1.

(6) GU L 104 del 22.4.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (Ce) n. 2598/97 (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 16).

(7) GU C 102 del 4. 4. 1996, pag. 4.

(8) GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (Ce) n. 2444/97 (GU L 340 dell'11.12.1997, pag. 1).

(9) GU L 335 del 24. 12. 1996, pag. 50.

(10) GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 53.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
